

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/109/CE RELATIVA ALLE INDAGINI STATISTICHE DA EFFETTUARSI PER DETERMINARE IL POTENZIALE DI PRODUZIONE DELLE PIANTAGIONI DI TALUNE SPECIE DI ALBERI DA FRUTTA.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il provvedimento è stato predisposto sulla base della delega concessa al Governo dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, nel rispetto della procedura e secondo i principi e i criteri direttivi di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 2 e 3, e all'articolo 2 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

Il testo è stato coordinato con le amministrazioni proponente e concertanti, presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

In particolare, viene data, attuazione alla direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche che gli Stati membri devono effettuare per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta.

La direttiva prevede che tali indagini debbano essere effettuate ogni cinque anni a partire dal 2002 ed indica le specie di piante da frutto oggetto delle indagini stesse. Gli Stati membri hanno facoltà di scegliere se condurre l'indagine in forma esaustiva o per campione, con campionamento casuale. In quest'ultimo caso vengono fissati i criteri da seguire nonchè per limitare e valutare gli errori di osservazione. I risultati delle indagini devono essere comunicati alla Commissione europea entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indagine, accompagnati dalla segnalazione degli errori di osservazione constatati e degli errori di campionamento, nonchè da una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine.

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione, precisando che le indagini, svolte nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sono effettuate, ai fini del presente decreto con cadenza quinquennale a partire dall'anno 2002. Per quanto riguarda l'indagine relativa all'anno 2002, già condotta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, vengono indicati, ai fini del rispetto della direttiva, detti riferimenti normativi.

In particolare, con il comma 5 dell'articolo viene stabilito che le indagini saranno condotte per campione, con campionamento casuale, rimandando all'articolo 3 per quanto concerne i criteri da seguire.

L'articolo 2 riprende interamente la disposizione della direttiva, stabilendo che l'organizzazione delle indagini deve consentire che i risultati possano essere presentati combinando in modo differente la varietà frutticola, l'età degli alberi e la superficie piantata.

L'articolo 3 stabilisce i criteri di formazione del campione e i limiti dell'errore di campionamento ammesso.

Con l'articolo 4 viene stabilito il termine del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento dell'indagine entro cui i risultati devono essere comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine devono essere comunicati gli errori di osservazione constatati e quelli di campionamento, nonchè una relazione metodologica sull'esecuzione dell'indagine.

Sempre in tema di comunicazioni alla Commissione europea, il comma 2 dell'articolo 4 prende in considerazione le informazioni annuali sulle superfici degli alberi da frutto estirpati e delle nuove piantagioni. Come previsto dalla direttiva, viene stabilito che dette informazioni,

qualora siano disponibili, devono essere comunicate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

Con l'articolo 5 si precisa che dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Tenuto conto di quanto sopra, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Si osserva infine che il decreto legislativo si inquadra nell'ambito delle competenze attribuite allo Stato dall'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera r), per cui non viene prevista la clausola di cedevolezza della normativa.